



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 settembre 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0337(NLE)**

**13532/23
ADD 6**

**ACP 87
WTO 143
COAFR 323
RELEX 1100**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	28 settembre 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 559 final - ANNEX 6
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato economico tra la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e l'Unione europea, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 559 final - ANNEX 6.

All.: COM(2023) 559 final - ANNEX 6



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.9.2023
COM(2023) 559 final

ANNEX 6

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato economico
tra la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, da una
parte, e l'Unione europea, dall'altra**

ALLEGATO VI

DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UE E DELLA REPUBBLICA DEL KENYA (KENYA) SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA E ALLO SVILUPPO A NORMA DEL PRESENTE ACCORDO

L'UE, da una parte, e il Kenya, dall'altra, di seguito denominate "le Parti" ai fini della presente dichiarazione comune.

Le Parti convengono che al presente accordo si applicano i principi e le procedure seguenti.

1. Le Parti attribuiscono grande importanza all'efficace attuazione del presente accordo e al proseguimento delle relazioni commerciali e di sviluppo che intercorrono tra di esse. Le Parti intrattengono relazioni proficue e auspicano di svilupparle ulteriormente nel quadro del presente accordo.

2. Le Parti riconoscono che la parte V del presente accordo sulla cooperazione economica e allo sviluppo è interpretata e applicata conformemente all'accordo di Cotonou o all'accordo che lo sostituirà. Le Parti convengono che, in caso di incompatibilità tra le disposizioni della parte V ("Cooperazione economica e allo sviluppo") del presente accordo e l'accordo di Cotonou o l'accordo che lo sostituirà, prevalgono le disposizioni dell'accordo di Cotonou o le corrispondenti disposizioni dell'accordo che lo sostituirà. Non si applicano disposizioni incompatibili con quanto sopra.

3. Le Parti riconoscono il sostegno dell'UE allo sviluppo in un'ampia gamma di settori e ribadiscono il loro impegno a favore di uno sviluppo basato su regole e sostenibile. Questo partenariato basato su valori e affidabile mira a stimolare una crescita economica sostenibile ed un lavoro dignitoso per tutti e a promuovere una transizione verde inclusiva, incentrata sui settori digitale, climatico, energetico e dei trasporti, con il sostegno di investimenti intelligenti, puliti e sicuri da parte del settore pubblico e di quello privato.

- a) In coerenza con il partenariato di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo, fatto a Busan il 1° dicembre 2011, le Parti convengono di utilizzare e sostenere adeguatamente i meccanismi di erogazione, i fondi o gli strumenti nazionali o regionali per convogliare e coordinare le risorse destinate all'attuazione del presente accordo.
- b) Le Parti riconoscono che l'attuazione del presente accordo può comportare sfide, derivanti anche dall'impatto delle riduzioni tariffarie, da affrontare, tra l'altro, mediante azioni di cooperazione economica e allo sviluppo intraprese dall'UE. Nel frattempo le Parti convengono che non vi sarà alcuna compensazione finanziaria specifica da parte dell'UE e che il regime compensativo non si applica tra le Parti. Su richiesta del Kenya, tale questione può tuttavia essere sottoposta a riesame in sede di Consiglio APE.

- c) Le Parti convengono che le disposizioni relative alla matrice e ai parametri del presente accordo e dei suoi allegati non saranno applicabili. Le Parti concordano tuttavia che la matrice, o parti di essa, possono essere applicate o prese in prestito nella misura applicabile tenendo conto delle priorità di investimento e dei parametri delle Parti.
- d) Le Parti convengono che le disposizioni relative al Fondo APE, comprese quelle riguardanti la sua istituzione e gestione, non si applicano tra di loro.
- e) Le Parti convengono che il presente accordo, compresi i riferimenti al bilancio dell'UE, al Fondo europeo di sviluppo, all'accordo di Cotonou o all'accordo che lo sostituirà, non comporta obblighi finanziari per le Parti.
